

Art. 8 – Modalità di iscrizione nell'Albo fornitori

Tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice Contratti hanno facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori per la tipologia di prestazione (articolata per fasce di importo) per la quale posseggono adeguate qualificazioni di tipo tecnico ed economico.

E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione alla medesima categoria merceologica sia in forma individuale che in forma di componente di un consorzio, ovvero come componente di più di un consorzio.

E' inoltre fatto obbligo all'operatore economico di fornire l'elenco delle imprese con le quali è in rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, comunicando tempestivamente eventuali aggiornamenti.

Di tali informazioni si terrà conto ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione.

A ciascun operatore verrà comunicato l'accoglimento della propria richiesta di iscrizione e quindi l'avvenuta iscrizione, ovvero il rifiuto motivato.

L'iscrizione all'Albo Fornitori non esime gli operatori economici dal comprovare la perdurante sussistenza dei requisiti di ordine generale e di qualificazione tecnico-economica dichiarati in sede di iscrizione, al momento dell'aggiudicazione di un contratto.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori, il soggetto richiedente l'iscrizione dovrà corredare la domanda con:

- certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la/le categoria/e e sottocategoria/e merceologica/che elencate nell'"Elenco delle categorie merceologiche", corrispondente all'attività dichiarata nell'oggetto sociale;
- autocertificazione attestante la capacità economico-finanziaria, concernente il fatturato d'impresa, corrispondente alla categoria/sottocategoria, per cui si chiede l'iscrizione, realizzato negli ultimi tre esercizi.

GEAC si riserva, comunque, di valutare l'ammissibilità all'Albo fornitori anche per ditte/società costituite da meno di tre anni e/o che non raggiungano i limiti di importo di cui sopra.

In questo caso l'ammissione della ditta/società sarà limitata alle sole gare aventi importo coerente con la capacità economica-finanziaria dichiarata;

- autocertificazione attestante la capacità tecnico-professionale, documentata mediante:
- elenco dei principali servizi o delle principali forniture, contenente l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture prestati negli ultimi tre anni (fatta salva la riserva prevista al precedente paragrafo);
- l'indicazione del numero medio annuo dei dipendenti e dei tecnici, di cui l'impresa ha avuto la disponibilità negli ultimi tre anni (fatta salva la riserva prevista al precedente paragrafo);
- certificazioni di qualità e/o certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità".
- idonee referenze bancarie;
- il fornitore ha facoltà di presentare altra documentazione, purché congruente ed attinente all'oggetto dell'appalto.

Art. 9 - Decadenza dell'iscrizione all'Albo fornitori

L'iscrizione all'Albo Fornitori decade, nel caso si verifichi a carico dell'iscritto anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) Perdita di uno dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice Contratti;
- b) Grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate in passato da GEAC, nonché più in generale nei rapporti intercorsi con GEAC

- c) Mancata presentazione di offerta nel caso di invito ai sensi delle disposizioni seguenti, reiterata per 3 volte nell'arco di un anno (in questo caso la cancellazione avviene con riferimento alla categoria merceologica per la quale sono stati trasmessi gli inviti);
- d) Cessazione di attività;
- e) Richiesta di cancellazione presentata dall'operatore interessato;
- f) Mancata richiesta di rinnovo dell'iscrizione alla scadenza del periodo di 3 anni;
- g) Mancato aggiornamento dei documenti / informazioni richieste in fase di richiesta di iscrizione all'Albo.

Della cancellazione per intervenuta decadenza, dovrà essere data notizia all'operatore economico interessato.

Nelle ipotesi di cui, alle su indicate lettere b. e c. una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall'Operatore prima di 6 (sei) mesi dalla cancellazione.